



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 giugno 2013
(OR. en)**

7917/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0086 (NLE)**

**WTO 79
MAP 17
MI 236
OC 169**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che
modifica l'accordo sugli appalti pubblici
ORIENTAMENTI COMUNI
Termine di consultazione per la Croazia: 11.6.2013

DECISIONE N. .../2013/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione del protocollo
che modifica l'accordo sugli appalti pubblici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) I negoziati sulla revisione dell'accordo OMC sugli appalti pubblici (AAP 1994) sono stati avviati nel gennaio 1999 ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 7, lettere b) e c), dell'AAP 1994.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato speciale istituito dall'articolo 207, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (3) Il 15 dicembre 2011 le parti dell'AAP 1994 hanno raggiunto un accordo politico a livello ministeriale sui risultati dei negoziati. Tale accordo politico è stato confermato il 30 marzo 2012 con l'adozione da parte del comitato dell'AAP della decisione sui risultati dei negoziati. Con tale decisione, che comprende un protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici ("protocollo"), le parti dell'AAP 1994 hanno autenticato il testo del protocollo e l'hanno aperto per la loro accettazione.
- (4) È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di accettazione di cui al paragrafo 3 del protocollo e conforme all'articolo XXIV, paragrafo 9, dell'AAP 1994 per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal protocollo¹.

Articolo 3

Il protocollo non va inteso nel senso che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi a giurisdizioni dell'Unione o degli Stati membri.

¹ La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
